



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0005814 P-4.22.1
del 13/05/2016



Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 258/2014 che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020. COM (2016) 202.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

36-4224-Varic/6697

Roma,

13 MAG 2016

AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
EUROPEE
- Servizio informative parlamentari

ROMA

e, p.c.

AL DIPARTIMENTO DEL TESORO

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

SEDE

Oggetto: COM (2016) 202 – Proposta di Regolamento recante modifica del regolamento (UE) n. 258/2014 che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020. Richiesta di relazione ex art. 6, comma 4, legge n. 234/2012.

Si fa riferimento alla nota di codesto Dipartimento prot. n. 4874 del 26 aprile u.s. concernente l'oggetto.

Al riguardo, si trasmette la richiesta relazione.

IL CAPO DELL'UFFICIO



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE IV - SISTEMA BANCARIO
E FINANZIARIO - AFFARI LEGALI
UFFICIO IV

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo Economie 12 MAG. 2016 Prot. n. 6595

All'Ufficio del coordinamento legislativo

Ufficio legislativo Economia

SEDE

Oggetto: Relazione per il Parlamento, ai sensi della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del Regolamento (UE) n. 258/2014, che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 (COM (2016) 202).

Codesto Ufficio legislativo, con nota n. 1224/36/VACRE/5886 del 27 aprile 2016, ha trasmesso la richiesta della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le politiche europee, relativa alla relazione specificata in oggetto.

Di seguito si forniscono, quindi, gli elementi valutativi ed informativi necessari ad adempiere a quanto richiesto dall'articolo 6, comma 4, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

IL DIRIGENTE GENERALE

Firmato digitalmente da:

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del Regolamento (UE) n. 258/2014 che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020.

- **Codice della proposta:** COM(2016)202 final, del 13/04/2016
- **Codice interistituzionale:** 2016/0110 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

Premessa: finalità e contesto

Finalità generali:

- Il 13 aprile 2016 la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento volta a modificare il Regolamento (UE) n. 258/2014, che ha istituito un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020, destinando risorse finanziarie:
 - alla IFRS Foundation, ovvero l'entità che si occupa del buon funzionamento e del finanziamento dell'International Accounting Standards Board (IASB) e dell'International Financial Reporting Committee (IFRIC), le organizzazioni internazionali preposte, rispettivamente, all'emanazione dei principi contabili internazionali e delle relative interpretazioni;
 - al Public Interest Oversight Board (PIOB), una fondazione di diritto privato chiamata a garantire che la correttezza delle procedure, la sorveglianza e la trasparenza siano rispettate nelle fasi di proposta, sviluppo e adozione dei principi di revisione internazionali ISA nell'ambito dell'International Federation of Accountants (IFAC);
 - all'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), un'organizzazione privata istituita nel 2001 che mette a disposizione della Commissione europea competenze tecniche in materia di informativa finanziaria e fornisce i pareri tecnici in merito all'omologazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS in Europa.

Gli obiettivi che il Regolamento (UE) 258/2014 persegue sono quelli di incrementare il numero di paesi che adottano gli IAS/IFRS e gli ISA. Le finalità del programma di finanziamento consistono, quindi, nell'assicurare che i citati organismi, godendo di adeguate risorse finanziarie, possano svolgere le proprie funzioni in modo efficiente e trasparente, realizzando la propria attività liberi da possibili condizionamenti esterni che

potrebbero derivare dal loro totale finanziamento ad opera di soggetti ed istituzioni private. Il principale obiettivo del programma, in sintesi, è quindi quello di garantire la comparabilità e la trasparenza dei conti delle società in tutta l'Unione e a livello mondiale, contribuendo in tal modo al buon funzionamento dei mercati dei capitali.

Costituiscono, pertanto, strumenti e obiettivi di medio termine di questa ambiziosa finalità sia una quanto più ampia possibile adozione degli IAS/IFRS, accompagnata da un'adeguata rappresentanza dell'Unione europea nella governance della IFRS Foundation, sia un'elevata qualità degli ISA, da realizzarsi tramite un efficiente sistema di controllo pubblico sul Public Interest Oversight Board. Il finanziamento previsto per l'European Financial Reporting Advisory Group trova fondamento, invece, nella necessità, per la Commissione, di usufruire della competenza specialistica di un ente cui partecipano i soggetti privati interessati dalla materia (e.g. professione contabile, società di revisione, associazioni rappresentative del settore finanziario e industriale).

La partecipazione dell'Europa al processo di finanziamento concorre a consentire che gli enti in questione adempiano alla loro missione di interesse pubblico in una prospettiva a lungo termine, realizzando un interesse conforme a quello nazionale.

La proposta emendativa al Regolamento (UE) 258/2014 consiste nel prolungare il programma di finanziamento dell'EFRAG fino al 2020, allineandone così la durata a quelli previsti per IFRS Foundation e PIOB.

La minore durata del periodo di finanziamento destinato all'EFRAG, attualmente previsto in scadenza al 31 dicembre 2016, trovava la sua giustificazione, all'epoca della formalizzazione ed approvazione della proposta di regolamento della Commissione, nelle incertezze legate alla radicale riforma della governance di tale organismo, allora in corso, che indusse Consiglio e Parlamento a limitare il periodo di finanziamento a fine 2016 ed a subordinarne l'eventuale prolungamento agli esiti della riforma.

Nel frattempo, il 31 ottobre 2014 è stata attuata con successo la riforma della governance dell'EFRAG. Di conseguenza lo scopo del presente regolamento è prorogare il cofinanziamento dell'Unione a favore dell'EFRAG per il periodo 2017-2020, nell'ambito del già vigente programma dell'Unione previsto dal Regolamento (UE) n. 258/2014.

ELEMENTI INNOVATIVI:

La proposta non presenta elementi di particolare innovazione, in quanto non interviene né sul novero degli organismi che beneficiano del programma di finanziamento, né sulle somme già stanziare, limitandosi ad allineare, per l'EFRAG, il periodo per il quale il finanziamento sarà concesso con quello già previsto per PIOB e IFRS Foundation.

IL CONTESTO ITALIANO:

Le disposizioni proposte non trovano corrispondenza nell'ordinamento nazionale né su di esso avranno effetto. Si rimanda alla sezione B, punti 1 e 2, ed alla sezione C, punto 2, per

quanto concerne la valutazione della proposta, la sua conformità all'interesse nazionale e gli effetti sull'ordinamento.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- La proposta di Regolamento trova il suo fondamento negli articoli 26 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi alle misure necessarie alla realizzazione del mercato interno ed alla procedura legislativa da adottare per perseguire l'avvicinamento delle legislazioni nazionali.
- La proposta rispetta il principio di attribuzione, in quanto la disciplina rientra nel settore "mercato interno" di competenza concorrente dell'Unione europea, ai sensi all'art. 4, paragrafo 2, lettera a), del Trattato di funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- La scelta della forma giuridica è corretta. Il regolamento è ritenuto lo strumento giuridico appropriato per realizzare un programma di finanziamento che si avvalga di risorse dell'Unione europea.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- La proposta rispetta il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del TUE ed è coerente con il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, che prevedono che un intervento debba essere realizzato dall'Unione qualora le finalità ad esso sottese non possano essere autonomamente ed efficacemente perseguite dagli Stati membri.
- La crisi finanziaria che ha coinvolto l'Europa ha, infatti, posto la questione della qualità dell'informativa finanziaria e della revisione contabile quali elementi dell'agenda politica dell'Unione europea: garantire, pertanto, la comparabilità e la trasparenza dei conti, a livello europeo e mondiale, può contribuire al corretto funzionamento dei mercati dei capitali.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

- La proposta di Regolamento in questione è conforme al principio di proporzionalità, definito dall'articolo 5 del Trattato, che prevede che un intervento realizzato dall'Unione non vada comunque oltre quanto strettamente necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

- La valutazione del progetto è complessivamente positiva per le finalità perseguite, riconducibili all'obiettivo di accrescere la qualità dell'informativa finanziaria, e la

comparabilità dei dati di bilancio degli emittenti strumenti finanziari in mercati regolamentati e non, anche quale naturale presupposto alla creazione dell'Unione dei mercati dei capitali (*Capital Markets Union, CMU*).

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

- Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale. Il Regolamento (CE) 1606/2002 impone l'utilizzo dei principi contabili internazionali IAS/IFRS per la redazione dei bilanci consolidati di banche, compagnie assicurative e società emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati. L'Italia, facendo ampio uso delle opzioni previste dal citato Regolamento, ha ampliato l'ambito di applicazione di tali principi sia in senso soggettivo, estendendolo anche agli intermediari sottoposti a vigilanza prudenziale, sia in senso oggettivo, prevedendo il loro utilizzo anche per i bilanci individuali (ad eccezione delle compagnie di assicurazione). La qualità degli IAS/IFRS, nel cui processo di omologazione da parte della Commissione l'EFRAG riveste un ruolo fondamentale, ha quindi particolare importanza per il Paese e, pertanto, una partecipazione dell'Europa al processo di finanziamento, consistente e duratura, può comportare notevoli benefici.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- Per quanto riguarda l'adozione del regolamento in questione bisognerà attendere la calendarizzazione completa dei lavori, non ancora iniziati. Al momento non appaiono necessarie modifiche al testo proposto dalla Commissione.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

- Incidenza prevista sulle spese dell'Unione**

Il bilancio totale del programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile, disciplinato dal Regolamento (UE) n. 258/2014, passerà dagli attuali 43,176 milioni di euro a circa 57 milioni di euro. Non essendoci la necessità di rettificare il bilancio dell'Unione, i 13,8 milioni aggiuntivi da destinare al programma specifico, verranno reperiti mediante redistribuzioni interne al bilancio medesimo, senza richiedere contribuzioni aggiuntive a carico degli Stati membri

- Incidenza prevista sulle entrate dell'Unione**

La proposta non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

- Incidenza prevista sul bilancio dello Stato**

La proposta di regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

- Le disposizioni proposte non trovano corrispondenza nell'ordinamento nazionale. Il

progetto di Regolamento, infatti, reitera ed innova un programma di sostegno già vigente e condotto dalla Commissione europea, non comportando la necessità di adeguare o modificare la legislazione interna. Non è, di conseguenza, redatta la tabella di corrispondenza prevista dall'articolo 6, comma 5, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

- La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

- I contenuti della proposta di Regolamento non inciderebbero, sia dal punto di vista finanziario sia per quanto concerne gli effetti sull'ordinamento nazionale, sulle organizzazioni delle pubbliche amministrazioni e sull'attività dei cittadini e delle imprese.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

- I contenuti della proposta di Regolamento non inciderebbero, sia dal punto di vista finanziario sia per quanto concerne gli effetti sull'ordinamento nazionale sull'attività dei cittadini e delle imprese.

Altro

--